SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

(131ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 17 luglio 1954, numero 522, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali » **(1985)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2471 2472
AMIGONI, *relatore* 2471 2472
BUIZZA 2472
CAPPELLINI 2471, 2472
CASSIANI, *Ministro della marina mercantile* 2471, 2472
CROLLALANZA 2472
RESTAGNO 2472
VACCARO 2472

« Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima » **(2303)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2473, 2476, 2483
CAPPELLINI 2472, 2483
CASSIANI, *Ministro della marina mercantile* 2478, 2480, 2481, 2482, 2483
CERABONA 2482
CROLLALANZA . . . . . *Pag.* 2476, 2481, 2482
PORCELLINI 2480, 2481
RAVAGNAN 2477, 2482
RESTAGNO 2482
TARTUFOLI, *relatore* 2477, 2480, 2481, 2482, 2483

« Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » **(2444)** (*Di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 2468, 2469, 2470
BARBARO 2470
CAPPELLINI 2469, 2470
CROLLALANZA 2469, 2470
MASSINI 2470
VACCARO, *relatore* 2469, 2470

« Finanziamento integrativo per il risanamento dei " Sassi " di Matera » **(2488)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2485, 2486, 2487, 2488
BUIZZA 2477
CERABONA, *relatore* 2485, 2486, 2487
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 2486, 2487
PUCCI 2487
SCHIAVONE 2487
TARTUFOLI 2486

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 2468
ANGELILLI 2468
MASSINI 2468
PORCELLINI 2468

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Cancvari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Pucci, Re-

stagno, Domenico Romano, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Molinari e Sammartino sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Schiavone.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ravagnan.

Intervengono i Ministri dell'agricoltura e delle foreste Colombo e della marina mercantile Cassiani, e i Sottosegretari di Stato per i trasporti Mannironi e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori.

ANGELILLI. Chiedo scusa all'onorevole Presidente ed agli onorevoli colleghi, ma desidero dire poche parole per rilevare che la presentazione del disegno di legge n. 241, di mia iniziativa, riguardante il porto di Civitavecchia risale al 1953; so bene che vi sono altri importanti disegni di legge da discutere, ma ritengo che dovrebbe essere urgentemente discusso anche quello da me citato.

Pregherei pertanto il Presidente della Commissione di metterlo in discussione al più presto e, se non è possibile oggi, vorrei che fosse almeno incluso nell'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Prendo atto della giusta richiesta del senatore Angelilli.

PORCELLINI. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 241, per la « Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia », a cui si riferiva il senatore Angelilli, desidero rilevare che per discutere tale disegno di legge non basta includerlo nell'ordine del giorno. Infatti la pratica dimostra che se un disegno di legge è all'ordine del giorno ma manca il rappresentante del Governo esso non può venire discusso.

Prego quindi il Presidente, oltre che di includere il disegno di legge in questione nell'ordine del giorno, di voler invitare i rappresentanti del Governo a partecipare alle nostre riunioni.

MASSINI. Desidero anch'io unirmi alle osservazioni del collega Porcellini, che trovo veramente giuste.

PRESIDENTE. Rispondo al senatore Porcellini che non mancherò di rivolgere ulteriori raccomandazioni in tal senso ai rappresentanti del Governo che, peraltro, mi avevano dato assicurazione che sarebbero intervenuti all'odierna seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » (2444) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in ordine al provvedimento in discussione, parere nettamente contrario, motivandolo come segue:

« Il disegno di legge n. 2444 non può trovare favorevole la Commissione finanze e tesoro per i seguenti motivi:

a) per i motivi di copertura. È stato valutato che il disegno di legge importa un onere di circa 450.000.000 annui senza però fornire dati più precisi. Comunque essendo già stato presentato al Parlamento il preventivo della spesa per l'esercizio 1958-59 non è indicato come si potrebbe inserire tale spesa nel preventivo stesso;

b) per motivi inerenti alla sistematica dei rapporti dello Stato col suo personale. Anzitutto col conglobamento disposto dalla legge delegata e da tutte le norme con essa emanate gli assegni personali dovevano essere riassorbiti. Nel caso concreto, anzichè assorbirli si rivalu-

terebbero, il che non rappresenta una operazione coerente con la politica salariale fin qui seguita. Secondariamente perchè la norma che si andrebbe ad adottare per il personale combattentistico ferroviario dovrebbe essere estesa, e verrebbe certamente formulata quanto prima la relativa richiesta, a tutto il personale dello Stato, non essendovi ragione per un trattamento diverso dei ferrovieri ex combattenti rispetto agli altri. In terzo luogo perchè l'assegno a favore del personale ex combattente non ha ragione di essere se non come compenso per gli anni in cui i suddetti combattenti non hanno prestato servizio essendo al servizio della Patria in armi; per tale periodo perduto sono concessi gli anni di anzianità convenzionali, non dei supplementi di stipendio che dovrebbero essere concessi, come indennità di servizio prestato, a tutti i cittadini e non solo ad alcuni di essi;

c) per motivi inerenti al buon funzionamento dei servizi e alla organizzazione della burocrazia statale. Gli articoli 3 e 4 provvedendo perchè siano esperiti particolari concorsi o perchè siano coperti determinati posti a favore di personali che hanno prestato servizio combattentistico quanto meno 13 anni fa, non solo deludono le aspettative di altri personali che hanno ormai da tempo prestato servizio con giusta speranza di avanzare in carriera, conforme agli ordinamenti, ma anche violano il principio costituzionale della uguaglianza di tutti i cittadini per l'accesso ai pubblici uffici (articolo 51). Il principio è evidentemente non assoluto, finchè si tratta di provvedimenti presi nel momento in cui sia necessario sistemare determinate categorie e in determinate circostanze esso ammette che la legge possa fare opportune eccezioni, ma quando le eccezioni non siano giustificate in alcun modo non apparirebbe certamente legale la suddivisione dei dipendenti in due categorie, quelli privilegiati e quelli che non lo sono.

« È poi evidentissimo che la norma, beneficiando alcuni e condannando altri, darebbe luogo ad evidenti, giustificatissimi malcontenti.

Oltre a questi motivi inerenti alla diretta competenza della 5ª Commissione per l'ordinamento generale del personale va osservato che l'articolo 3 manca del tutto di elementi essenziali e precisamente della indicazione del numero dei posti per ciascuna qualifica per i quali il concorso dovrebbe essere aperto.

Pertanto per i motivi suesposti si esprime parere contrario al provvedimento in esame ».

Noi non possiamo fare altro che uniformarci al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro oppure rimettere il provvedimento in esame alla votazione dell'Assemblea.

Riterrei però più opportuno, e pregherei la Commissione di voler aderire alla mia proposta, di soprassedere cioè alla discussione del disegno di legge, e di rinviarne la discussione ad altra seduta.

CAPPELLINI. Desidero non entrare nel merito del disegno di legge, ma ritengo sia bene rilevare che c'è un parere sfavorevole, peraltro fortemente motivato, della 5ª Commissione. Pertanto, essendo anche noi continuamente pressati da un gran numero di sollecitazioni in favore del provvedimento, vorrei fare una proposta concreta: chiederei cioè di dare alle stampe quotidiane il contenuto del parere della Commissione finanze e tesoro, in modo che il Paese possa conoscere i motivi per cui questo disegno di legge incontra delle difficoltà nell'approvazione.

PRESIDENTE. Per la stampa del resoconto stenografico occorre un certo periodo di tempo; il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la riunione si pubblica un resoconto sommario dei lavori della Commissione, che rappresenta la fonte a cui vengono attinte le notizie pubblicate sui giornali. Ci preoccuperemo allora che il resoconto sommario dell'odierna seduta risulti esteso ed esauriente.

CROLLALANZA. Chiederei anche all'onorevole Presidente di voler distribuire una copia del parere espresso dalla 5ª Commissione ad ogni membro della nostra Commissione.

VACCARO, *relatore*. Desidero rilevare che, essendo stato espresso dalla Commissione finanze e tesoro un parere sfavorevole così motivato, sarebbe opportuno che il disegno di legge in discussione fosse rimesso all'esame dell'Assemblea. In Aula noi potremmo trovare la maniera di far sì che questo disegno di leg-

ge, importantissimo e atteso da numerosissimi ex combattenti, venga portato a compimento, nell'interesse dello Stato.

MASSINI. Non per dar torto al nostro esimio relatore, senatore Vaccaro, ma io credo che, se si porta a conoscenza dell'opinione pubblica che noi vogliamo rimandare la discussione del disegno di legge in Assemblea, si può dar l'impressione che si cerchi di insabbiare l'approvazione eventuale del provvedimento. Un rinvio della discussione, invece, per un più approfondito studio e per ulteriori trattative sarebbe forse preferibile ed in questo concordo con l'avviso dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo comunque al relatore di volersi fare parte diligente presso la 5ª Commissione per sentire se è il caso e se c'è la possibilità di riportare in discussione il disegno di legge e quando eventualmente questo potrà avvenire; se la preclusione contenuta nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro è cioè suscettibile di revisione, nel caso che il testo del provvedimento subisca opportuni emendamenti.

MASSINI. Riferendomi ora a quanto detto dal senatore Crollalanza, desidero anch'io unirmi alla sua richiesta, affinchè sia distribuita ai componenti la nostra Commissione copia del parere della Commissione finanze e tesoro.

CROLLALANZA. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla stranezza della situazione in cui si trova il disegno di legge in discussione: esso infatti, già approvato dalla Camera dei deputati, con l'implicito consenso del Ministro del tesoro, trova presso il Senato difficoltà nell'approvazione, per motivi di copertura.

Riterrei anch'io opportuno, pertanto, che in questi giorni, da parte del nostro Presidente o dello stesso relatore, si compissero dei passi presso la Commissione finanze e tesoro per studiare la possibilità di avere da detta Commissione un parere non contrario.

VACCARO, *relatore*. Vorrei precisare che mi sono già reso parte diligente presso la Commissione finanze e tesoro in merito a quanto proposto dal senatore Crollalanza.

PRESIDENTE. Rimane allora inteso che il relatore si assumerà il compito di portare a termine l'opera già da lui iniziata, e nello stesso tempo sarà inviata ad ogni membro della 7ª Commissione una copia del parere espresso dalla 5ª Commissione. Sul resoconto sommario poi, tengo a precisare, apparirà un riassunto particolarmente dettagliato di tale parere.

CAPPELLINI. Mi sembra veramente strano che la Commissione finanze e tesoro del Senato esprima parere contrario al provvedimento in discussione per mancanza di copertura, mentre alla Camera questo non si è verificato. Se un disegno di legge viene in discussione da noi per la prima volta un'eccezione di ordine finanziario può essere sollevata, ma se non è stata sollevata davanti all'altro ramo del Parlamento, non vedo perchè al Senato dovrebbero sorgere difficoltà del genere. Nell'opinione pubblica ed in quella degli interessati si determinerà la convinzione che in questo caso si vuole insabbiare un disegno di legge.

BARBARO. Desidero rilevare che non è affatto cosa eccezionale questa disparità di opinioni tra le Commissioni finanziarie del Senato e della Camera dei deputati, per cui la Commissione finanze e tesoro della Camera può agire in un determinato modo e quella del Senato in un altro; e dico questo non soltanto a proposito del disegno di legge in discussione. Desidero inoltre precisare che la mia protesta va non solo al Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, ma anche ai Presidenti delle due Assemblee, perchè noi ci troveremo spessissimo in questa situazione drammatica se non si farà nulla per risolvere il problema.

PRESIDENTE. In conseguenza delle osservazioni formulate nei vari interventi e se la Commissione non ha nulla da osservare, riterrei a questo punto opportuno rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge; resta inteso che il relatore, senatore Vaccaro, farà dei passi presso la 5ª Commissione, affinchè questa modifichi in senso favorevole il suo

atteggiamento verso il disegno di legge in discussione. Inoltre, ripeto, sarà distribuita a ciascun membro della Commissione una copia del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (1985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione tende a consentire, ancora per un certo numero di anni, la corresponsione di un contributo statale per la riparazione di alcune navi che hanno superato un determinato limite di età e che tuttavia possono ancora essere riparate. Consente inoltre che possano essere concessi contributi per l'istallazione di nuovi apparati motori su navi mercantili, con scafo in legno di nuova costruzione, destinate alla navigazione marittima.

Io ritengo che il disegno di legge in discussione possa essere senz'altro approvato.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Il disegno di legge in esame prevede dei contributi per i lavori di riparazione, modificazione o trasformazione su navi mercantili che non abbiano superato i 25 anni di età.

Nella legge del 1954 sopra citata è detto che la limitazione non si applica nei riguardi dei lavori effettuati nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge; detto limite è scaduto nel 1956. Con il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione il termine viene prorogato per un anno, perchè i motivi che determinarono la proroga del beneficio per i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, si ritiene che sussistano anche per l'anno successivo. Questi motivi si sostanziano nella necessità di favorire l'attività dei cantieri di riparazione nazionali.

Vorrei anche dire che, pur essendo questo il motivo prevalente, si è pensato alla possibilità di utilizzare il vecchio naviglio che può rendere ancora degli utili servigi, nella considerazione che, senza questa possibilità, i piccoli armatori difficilmente entrerebbero nel complesso mondo dell'armamento.

AMIGONI, *relatore*. Desidero però osservare che è opportuno vedere se i termini stabiliti nell'articolo 1, in conseguenza del ritardo che ha subito la discussione di questo disegno di legge, dovranno essere spostati oppure potranno rimanere quali sono.

CAPPELLINI. Vorrei esprimere una perplessità: come ha precisato del resto anche lo onorevole Ministro, queste riparazioni e questi lavori dovevano essere portati a termine entro il 14 agosto 1956; la legge in esame proroga tale termine all'agosto 1957.

Noi siamo ora nel 1958 e la mia impressione è che si voglia concedere una sanatoria per regolarizzare amministrativamente la posizione di un complesso di lavori già eseguiti.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Tengo a dichiarare che non si può pensare ad alcuna manovra del genere e che il Governo ha presentato il disegno di legge perfettamente in tempo; purtroppo si è perduto tempo durante il cammino.

CAPPELLINI. Il disegno di legge è stato presentato il 7 maggio 1957 e la scadenza è segnata per il 14 agosto 1956; a mio parere il provvedimento in questione avrebbe dovuto essere presentato prima di quest'ultima data e non un anno dopo la scadenza della legge in vigore.

C'erano delle navi in riparazione per le quali non esisteva più la possibilità di beneficiare della legge in vigore; è questo il motivo che giustifica questa proroga? Altrimenti non si comprenderebbe la lacuna che troviamo tra il 1956 e il 1957.

Se tale esigenza si fosse manifestata, doveva tuttavia essere avvertita prima della scadenza della legge del 1954.

CROLLALANZA. Il Ministro riteneva di poter risolvere tutte le opere intraprese entro il 1956; invece vi sono state delle sollecitazioni perchè si riaprissero i termini — è più giusto parlare di riapertura di termini che di proroga — ed allora il Governo, tenuto conto delle considerazioni che ha fatto l'onorevole Ministro e della opportunità di consentire un prolungamento dell'attività di un certo naviglio, ha accolto le sollecitazioni di cui ho fatto cenno.

Ora probabilmente, come dice il senatore Amigoni, si dovrebbe prorogare il termine della legge stessa, perchè risulterebbe già scaduto il termine nel momento in cui noi approviamo la legge.

VACCARO. Come ci si deve contenere nel caso in cui i lavori siano già in corso? Non bisogna trascurare anche questo lato del problema.

RESTAGNO. Se non facciamo attenzione corriamo il rischio di approvare non già un disegno di legge che serva di regolamentazione per l'avvenire, ma un provvedimento di sistemazione di una situazione che si riferisce al passato. Ragione per cui ritengo che si dovrebbe procedere immediatamente al cambiamento della data di scadenza, e per tale ragione proporrei la proroga al 31 dicembre 1958.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Sarà forse opportuno modificare, con grande ponderazione, peraltro, la lettera del provvedimento.

CAPPELLINI. La mia preoccupazione è di tale natura: all'articolo 1 del disegno di legge in esame, si afferma che i benefici potranno essere goduti qualora le domande siano presentate « entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge »: tenendo presente ciò, quando la voteremo, nessuno potrà più avvantaggiarsi dei benefici in essa previsti.

BUIZZA. La proroga deve forse riferirsi al naviglio già utilizzato da oltre 25 anni?

CAPPELLINI. Ripeto che non mi sembra serio metterci a discutere un disegno di legge del quale non conosciamo ancora i termini. Non bisogna trascurare il fatto che il disegno di legge al nostro esame non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, per cui è probabile che esso ci ritorni modificato da parte della competente Commissione della Camera dei deputati.

RESTAGNO. Ritengo infondata la preoccupazione del senatore Cappellini: non essendo state ancora emanate le disposizioni regolanti la materia, è evidente che non si potrà parlare di lavori già intrapresi in vista dell'approvazione del disegno di legge in discussione.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. È evidente che si tratta di trovare un accorgimento che elimini le perplessità ed i dubbi.

Per eliminare incertezze nell'applicazione del disegno di legge in discussione, proporrei quindi, al primo comma dell'articolo 1, di aggiungere, dopo le parole: « o trasformazioni delle navi siano », l'altra « state », in modo da chiarire il concetto che, con il provvedimento, ci si riferisce a lavori già eseguiti.

Proporrei inoltre di sopprimere, nel secondo comma dell'articolo stesso, le parole: « la data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre », come logica conseguenza del concetto che ha ispirato l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

AMIGONI, *relatore*. Mi sembra giusto ed opportuno modificare l'articolo 1 nel senso proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1954, numero 522, non si applica qualora le riparazioni, modificazioni o trasformazioni delle navi siano eseguite entro il 13 agosto 1957.

Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento, tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « o trasformazioni delle navi siano » l'altra: « state ».

Se nessuno ha osservazioni da fare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo stesso, è stato presentato dal Governo un emendamento tendente alla soppressione delle parole: « la data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre ».

Se non vi sono obiezioni, metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta dopo le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima » (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la VIII Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato in data 4 dicembre 1957 il disegno di legge presentato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro circa: « Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima ».

Trattasi di un disegno di legge che, come vedremo, ha inteso affrontare con qualche concretezza i problemi relativi alla pesca marittima nell'Adriatico comportando anche delle formule e delle modalità di natura generale atte ad iniziare una politica peschereccia di maggiore respiro, politica peschereccia che dovrebbe per lo meno portarci a saturare il fabbisogno del consumo italiano, che, come è noto, attinge tutt'ora per circa una metà, in ragione di 30 miliardi annui alla importazione di prodotti ittici da altri paesi vicini e lontani.

Questo semplice riferimento pone l'accento sul rilievo che il problema merita, perchè di fronte alle esigenze di lavoro del popolo italiano, di fronte alle attese del suo consumo ed alla possibilità di pervenire con mezzi nostri, lavoro nostro e nostre capacità a soddisfarlo nei limiti del possibile, non può mancare una sia pur graduale politica accorta, fatta di interventi, di assistenza e di aiuti, capace di attivare con minor pena, con minori rischi e con maggiore risultato economico, il settore della pesca, facendo del mondo dei pescatori una realtà più serena e più progredita.

Il disegno di legge, così come perviene al Senato, ha subito nell'altro ramo del Parlamento, un suo *iter* laborioso, perchè le formule iniziali sono state largamente rivedute ed attraverso una serie di emendamenti in genere appropriati è stato, per la volontà dello stesso Ministro presentatore del disegno di legge, realizzato un testo che sembra largamente più acconcio alle finalità che la legge si ripropone.

La situazione della pesca nell'Adriatico è nota. Le vicissitudini gravi e ripetute dei nostri rapporti su questo argomento, con la Jugoslavia, gli sfortunati tentativi di giungere al componimento dei rapporti reciproci contemperando le giuste e legittime esigenze del paese rivierasco della sponda orientale con quelli della nostra flottiglia da pesca, hanno ormai ammonito chiaramente e senza possibilità di ulteriori illusioni, che ben poco vi è da fare e ben poco da attenderci da ogni pur possibile negoziato successivo.

In sostanza, premesso che la Jugoslavia ha inteso esercitare un suo diritto, legittimato dalla prassi internazionale, di fissare le acque territoriali nell'Adriatico in una fascia di un determinato numero di miglia, se un diritto di pesca ci viene concesso per tutta, buona parte o minima parte di questa fascia di acque territoriali, la Jugoslavia richiede congrui indennizzi con il pagamento di annualità che rappresentano un onere di licenza per l'esercizio della pesca nel suo asserito territorio: cioè pescare sarà possibile, ma dovremo pagare i prodotti ittici relativi, pagarli alla Jugoslavia sotto forma di indennizzi e di pedaggi.

D'altra parte, l'attrezzatura peschereccia dei nostri porti adriatici ha conseguito uno sviluppo notevolissimo, perchè se ci riferiamo alle statistiche note, troviamo che allo scoppio dello ultimo conflitto mondiale, il numero dei motopescherecci con stazza al di sopra di 30 tonnellate, si aggirava dai 700 agli 800. Uscimmo dalla guerra con questa attrezzatura pressochè distrutta nella sua gran parte, ma già nel 1953, al 31 dicembre, il numero dei motopescherecci saliva a 1.333 unità, perchè le varie provvidenze di legge, come la n. 75, avevano operato utilmente al ripristino ed all'incremento di questi mezzi di produzione.

Al 31 dicembre 1957 i motopescherecci raggiungevano la cifra imponente di 1.585 scafi. Calcolando in 750 il numero dei motopescherecci esistenti nel 1940, si ha un aumento di 583 unità alla fine del 1953 e di ben 835 unità, cioè oltre il doppio, alla fine del 1957.

Fra il 1953 e il 1957 l'aumento era dunque di ben 252 unità ed indubbiamente il naviglio risultava più efficiente, la stazza dei motopescherecci più cospicua, più potenti gli apparati motori, modernizzate e migliorate le attrezzature di bordo di ogni tipo e per ogni settore della attività peschereccia.

Ora, se pensiamo che nel 1940 l'Italia poteva permettersi il lusso di considerare buona parte della zona rivieresca d'oriente, propria acqua territoriale e che quella è la zona di maggiore ricchezza ittica, molteplice, varia e costante dell'Adriatico; che in tale situazione di fatto i pescherecci non superavano le 800 unità, ben grave deve pensarsi la situazione presente, che registra quasi 1.600 motopescherecci di maggiore potenza ed efficienza, con la sponda dalmatica pressochè vietata all'attività peschereccia italiana.

Come risolvere il problema, in attesa di nuove situazioni politiche, con il paese d'oriente sull'Adriatico, e, comunque, mentre possono essere ricercate ed elaborate le formule ed i motivi per nuovi accordi operanti, se non mettendo i nostri pescatori ed il nostro naviglio nella condizione di indirizzare altrove la propria attività, sviluppando l'esercizio della pesca in acque di cui si possa liberamente disporre e dove non sia altrettanto affollata ed altrettanto quindi depauperatrice l'attività peschereccia?

Il disegno di legge, che siamo chiamati a discutere e ad approvare, tende appunto allo scopo di spingere gli armatori ed i pescatori che dispongono di scafi con apparato motore superiore ai 100HPA, e cioè siano in grado di esercitare la pesca di altura, a dirottare in altri mari ed in altre zone la propria fatica quotidiana, con opportuni aiuti economici e con interventi creditizi particolari.

Andiamo ad elencare rapidamente, con riferimento agli articoli del disegno di legge, le provvidenze che essi contengono, dopo di che ci riserviamo di fare un rapido cenno alle discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento e delle conclusioni raggiunte, secondo il testo in nostro possesso, allo scopo di vagliare

l'opportunità o meno di una approvazione conforme.

L'articolo 1 concede un'indennità di trasferimento di lire 2 per HPA-miglio allo scopo di compensare l'armatore delle spese vive, carburante ecc. che sono state sostenute o dovranno essere sostenute per il trasferimento del motopeschereccio dall'Adriatico alla nuova base tirrenica.

L'articolo 2, allo scopo di contribuire alle spese di impianto delle nuove basi a terra della pesca nelle nuove zone, concede, per i primi due anni, un contributo annuo di lire 4.000 per HPA, sempre che il peschereccio non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai 40 giorni nell'anno. Sono esclusi dal computo dei 40 giorni, i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

L'articolo 5 prevede un particolare stanziamento di 300 milioni annui per i due esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, e cioè di 600 milioni, per l'aumento del fondo di rotazione per il credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, allo scopo di consentire mutui per favorire il completamento ed il rinnovo dell'attrezzatura di bordo e di quella a terra, nonchè l'acquisto di mezzi per il trasporto del pescato, sempre a favore degli armatori che abbiano eseguito o eseguano il trasferimento di cui sopra.

L'articolo 6 prevede lo stanziamento di lire 20 milioni annui nel bilancio di esercizio della Marina mercantile, a decorrere dall'esercizio 1958-59, per la ricerca di nuovi banchi di pesca, acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzature da sperimentare per il rendimento, la convenienza e la adattabilità, e infine per la spesa relativa a tali esperimenti nonchè per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi a enti e persone che partecipino a questi compiti ed iniziative.

Infine l'articolo 7 formula le disposizioni di copertura per le spese conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Gli altri articoli del provvedimento comminano penalità per eventuali trasgressioni e prevedono altre modalità e norme relative al disegno di legge in discussione.

Come abbiamo accennato, la Camera dei deputati nell'apposita Commissione ha discusso ed argomentato ampiamente sui vari punti del disegno di legge, ed allora è bene mettere in rilievo le formulazioni verificatesi per eventualmente superarle *a priori* attraverso le precisazioni che mi permetterò di fare.

Un argomento trattato è quello della situazione in cui verrà a trovarsi il Tirreno dopo che siano stati realizzati nuovi trasferimenti che la legge vuole attivare. Ma la situazione tirrenica è ben diversa da quella adriatica, per l'ampiezza del mare di cui trattasi, la molteplicità della zona di pesca e la situazione ben diversa dei rapporti, con le nazioni che in quel mare sviluppano le loro coste e registrano le loro acque territoriali.

Il Presidente della VIII Commissione della Camera, nell'argomentare sul tema, esemplificò lo stato attuale di fatto dei trasferimenti, con una serie di dati che mi è gradito riferire come appresso:

« Trentanove sono stati i pescherecci che nel 1956 si sono trasferiti stabilmente dall'Adriatico in altri luoghi, e di essi 2 sono andati a La Spezia, 1 a Roma, 1 a Gaeta, 26 a Taranto, 3 Cagliari, 6 a Siracusa; i pescherecci trasferiti invece solo saltuariamente, sono stati, sempre nel 1956, 115, e di essi 2 sono andati a Civitavecchia, 22 a Roma, 3 a Gaeta, 15 a Napoli, 17 a Reggio Calabria, 15 a Crotone, 8 a Taranto, 19 a Siracusa, 8 a Catania, 6 a Trapani.

« Nel 1957 i pescherecci trasferitisi stabilmente sono stati 60 e precisamente: 2 a La Spezia, 4 a Livorno, 2 a Civitavecchia, 8 a Roma, 1 a Gaeta, 3 a Salerno, 25 a Taranto, 3 a Cagliari, 12 a Siracusa. Nello stesso anno i trasferimenti saltuari sono stati 100, di cui 2 a Livorno, 2 a Civitavecchia, 24 a Roma, 3 a Gaeta, 10 a Napoli, 3 a Salerno, 4 a Reggio Calabria, 10 a Crotone, 14 a Taranto, 3 a Cagliari, 11 a Siracusa, 8 a Catania e 6 a Trapani ».

Ora se tutto questo è avvenuto in linea autonoma ed indipendentemente da ogni provvidenza, significa che le situazioni lo consentivano, che i fenomeni erano del tutto naturali e che l'inserimento nelle nuove zone di molteplici pescherecci non ha creato motivo di disagio, che altrimenti sarebbe comunque sfociato in allarmi e avrebbe motivato una resistenza più o meno manifesta.

L'altra Camera, del resto, approvando il disegno di legge ha inteso dare per superata la preoccupazione pregiudiziale che aveva promosso determinati interrogativi e fatto formulare particolari riserve.

La situazione della pesca in Adriatico è una situazione drammatica di cui il Ministro ha illustrato, con parole appassionate alla VIII Commissione della Camera, gli aspetti ed i pericoli, e non vi è alcuno che non abbia seguito questi problemi nel loro svilupparsi o abbia attinto normalmente dalla cronaca frequente e ripetuta, le notizie dei sequestri, la indicazione dei soprusi, i pedaggi aggiuntivi pretesi e percepiti, tutto il mondo di cose deteriori e penose che sono il travaglio e la sofferenza quotidiana dei pescatori nell'Adriatico. Basterà, come giustamente sottolineò il ministro Cassiani, che le Capitanerie disciplinino su disposizioni ministeriali questi dirottamenti evitando di creare delle zone superaffollate.

Un problema particolare che è stato solo sfiorato dalla VIII Commissione della Camera e che a me sembra debba avere in qualche modo una valutazione da parte nostra, è quello di vedere se le provvidenze, che saranno stabilite con questo disegno di legge, debbano o meno essere estese a coloro che, per lo meno in una determinata epoca, avevano già effettuato i dirottamenti e di cui abbiamo dato un cenno riportando i dati emersi alla Camera. In fondo quei pescatori, quegli armatori e quegli scafi subirono in linea autonoma gli oneri e le difficoltà della nuova situazione che oggi noi andiamo in qualche modo ad alleggerire ed a prendere in considerazione con dei contributi. È giusto escludere da tali contributi coloro che affrontando rischi e sacrifici testimoniarono del loro buon senso e furono i pionieri di nuove situazioni?

Pongo il problema non perchè mi auguri che il Senato voglia emendare a sua volta il disegno di legge che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ritardandone l'entrata in vigore, ma perchè, avendo il Ministro annunziato che è prossimo un disegno di legge per il riordinamento dei mercati ittici che dovrebbe dare un gettito annuo di 200 milioni fornendo mezzi per incrementare sia alcuni capitoli del disegno di legge in esame, sia altre voci degli interventi ministeriali, si potrà in tale sede tenere presente se non debbano e possano considerarsi anche i casi che precedettero, generalizzando i benefici che questo disegno di legge stabilisce.

Con queste precisazioni e con queste indicazioni sommarie e rapidissime, ritengo di poter invitare i colleghi del Senato ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, tenendo nella debita considerazione un fenomeno che va apprezzato nel suo giusto ed interessante valore.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso il seguente parere:

« Non vi sono obiezioni dal lato strettamente finanziario; vi è invece qualche perplessità sull'efficacia del disegno di legge, che non sembra garantire in modo soddisfacente, anche per la relativamente tenue misura delle penalità previste nell'articolo 4, la corretta esecuzione delle norme. Ma ciò rientra nella competenza della Commissione di merito ».

CROLLALANZA. Ritengo che il disegno di legge in discussione, diverso da quello inizialmente presentato alla Camera, per quanto migliorato, non sia tale da perseguire le finalità che il Governo con la presentazione di esso, ha creduto opportuno cercar di raggiungere. Il Ministero della marina mercantile, infatti, si è preoccupato del depauperamento della pesca nell'Adriatico e degli espedienti ai quali i pescatori sono costretti a ricorrere per vivere, cercando altrove fonti di rifornimento ittico.

Dalla relazione del senatore Tartufoli traspare chiaramente che molti pescatori dello Adriatico, d'iniziativa propria, hanno provveduto a trasferire le loro basi di pesca in altri compartimenti marittimi dello Jonio e del Tirreno. In tali compartimenti si verifica quindi un afflusso spontaneo di armatori che, vista la quasi impossibilità di lavorare nell'Adriatico, hanno ritenuto opportuno trovare migliore sistemazione trasferendosi altrove. Ora, sino a che il disegno di legge in discussione mira a incoraggiare tali trasferimenti volontari, nulla da dire, per quanto si possa affermare che

i contributi del Ministero non sono tali da incoraggiare tali trasferimenti; sta ad ognuno degli armatori stabilire se gli convenga o meno di trasferirsi.

Il provvedimento, però, incoraggerà forse gli armatori, ma lascerà in una situazione di grande disagio il personale di bordo, il quale, trasferendosi, dovrà provvedere alla famiglia lontana.

All'articolo 3 del disegno di legge in esame si inibisce, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne) — punta Somona.

Se questa disposizione, dal punto di vista tecnico, può avere una giustificazione, in quanto mira ad evitare nuovi depauperamenti ittici nell'Adriatico, essa sostanzialmente si traduce in una limitazione nell'esercizio di alcuna attività. Tale limitazione si potrebbe dire contraria al disposto costituzionale. A prescindere da altre considerazioni, bisogna affermare che in Adriatico esistono piccoli cantieri per riparazioni di naviglio, che traggono i mezzi di esistenza appunto dall'attività e dalla presenza dei pescherecci.

Ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato, cercando però di trovare una soluzione al problema impostato nell'articolo 3. Vorrei, anzi, che il Governo, nel momento in cui adotta provvedimenti tendenti a migliorare la situazione di disagio che si è creata nella categoria dei piccoli armatori e dei pescatori, tenesse presente anche le necessità di coloro che praticano un altro genere di pesca: quella di altura.

È esatto che in Adriatico le possibilità di pesca al largo diminuiscono di giorno in giorno: credo che non si possa migliorare l'accordo con la Jugoslavia, non fosse altro che per la situazione politica che si è determinata. È una realtà, questa, che non possiamo trascurare, nè possiamo perderla comunque di vista.

Non è un segreto per nessuno che i due terzi del pescato lo si trae dall'altra sponda. All'infuori di alcune zone limitatissime, i nostri pescatori, per realizzare qualcosa di più, sono costretti a sfiorare le acque territoriali jugoslave andando incontro a pericoli di ogni genere.

Per tali ragioni sono d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge in discussione, modificando però quanto disposto nell'articolo 3, e tenendo presente la possibilità di fissare opportune norme per la pesca di altura che, se favorita, potrebbe portare ad un notevole miglioramento della situazione.

RAVAGNAN. Ritengo che il trasferimento dei natanti in altri compartimenti marittimi, anzichè migliorare, peggiorerà la situazione sia nel Tirreno che nello Jonio. La mia preoccupazione riguarda il contributo elargito all'armatore che si trasferisce. La nostra pesca, per quanto non si possa definire industriale, passa per pesca di altura, cioè esercitata lontano dalle nostre coste, ed è organizzata in maniera tale che spesso si confonde l'armatore con l'equipaggio.

Nelle Marche ed in Romagna esiste il sistema dei caratisti, in forza del quale tutto il personale di bordo è partecipe degli affari della barca. In tal caso il contributo governativo va a beneficio di tutti e non si registra alcun danno. Ora non mi spiego la ragione per cui il contributo di trasferimento debba essere concesso all'armatore e non all'equipaggio. Ciò vuole significare che l'equipaggio si trasferisce a suo rischio e pericolo. Sarebbe più logico che tale contributo venisse ripartito proporzionalmente fra armatore ed equipaggio.

La mia seconda osservazione investe la limitazione nel tonnellaggio: è come dire « se volete pescare dovete costruirvi un natante di potenza superiore ». È chiaro che ognuno è libero di trasferirsi dove vuole, ma non può essere obbligato a tale trasferimenti.

L'ultima osservazione riguarda il fondo di rotazione il quale dovrebbe andare ad incrementare gli altri, sia pure limitati, fondi stanziati precedentemente, ed in parte già utilizzati, che riguardano tutti coloro che esercitano la pesca. Non ritengo logica la discriminazione.

CAPPELLINI. Desidererei aggiungere poche cose in merito alla soppressione dell'articolo 3, che porterebbe conseguentemente anche alla soppressione dell'articolo 4.

È giusto quanto ha detto il senatore Crollalanza in merito alla difficoltà dei nostri rapporti con la Jugoslavia, ma io penso tuttavia

che si dovrà arrivare a modificare questi rapporti. Quindi bisognerà esaminare il problema anche con la prospettiva che possa rendersi possibile, in futuro, andare a pescare nelle acque jugoslave; ritengo che questa sia una speranza non del tutto irrealizzabile. Ecco un'altra ragione che porta a chiedere la soppressione dell'articolo 3, perchè quei natanti che, in base al disegno di legge in discussione, non potranno pescare nell'Adriatico, potrebbero in avvenire, in vista dello sviluppo dei nostri rapporti con la Jugoslavia, essere spinti alla pesca d'altura nell'Adriatico stesso.

È questo un problema fondamentale che il Governo deve risolvere.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Desidererei osservare innanzi tutto — per quello che può valere questa osservazione, che però non credo dispiacerà ai componenti della Commissione — che non è stato dato a questo disegno di legge, senza motivo, il voto unanime della Camera. Lo stato d'animo dei componenti della Commissione della Camera dei deputati era uno stato d'animo di incertezza e di perplessità di fronte al disegno di legge ora sottoposto al nostro esame, e del resto, nella lettura a prima vista del provvedimento in questione, non si può non rendersi conto e dell'incertezza e delle difficoltà che la soluzione del problema comporta.

Dirò che il disegno di legge è nato da un atto di solidarietà che è parso necessario compiere verso i pescatori dell'Adriatico e non per risolvere il problema, perchè sarebbe davvero ingenua cosa presentare un disegno di legge e pensare che con esso si possa risolvere un problema tanto complesso quanto quello che riguarda i pescatori dell'Adriatico.

Non voglio fare previsioni perchè non ho elementi per farne, perchè non è questa la sede e perchè non ne sarei autorizzato. Tuttavia ritengo che il problema rimanga aperto, apertissimo, e non si risolva con l'approvazione di questo disegno di legge. Si è pensato solo di disciplinare il volontario trasferimento, del quale parlava il collega Crollalanza, dallo Adriatico verso altre zone. Per questo abbiamo modificato il testo originario del provvedimento, estendendo il trasferimento a qualunque altra zona del territorio della Repubblica; si era infatti pensato che le disposizioni prima previste avessero potuto gravare su alcune zone e non su altre e quindi si è detto che il trasferimento può avvenire in tutte le zone.

Trasferimento di che cosa e di chi?

Trasferimento dei pescherecci di maggior potenza e tonnellaggio che effettuano la pesca di grande altura. Ora, questa limitazione non è cosa di piccola entità, è una cosa di importanza enorme in rapporto al limite, ma è una cosa di importanza enorme anche, per quello che mi assicurano i tecnici, in rapporto ai cantieri dell'Adriatico; infatti i pescherecci di maggior potenza e tonnellaggio che effettuano la pesca di altura sono costretti ad andare per le riparazioni nei cantieri dell'Adriatico e non potrebbero effettuare queste opere di riparazione altrove.

Vi sono degli inconvenienti, anche su questo non c'è dubbio.

E alla preoccupata osservazione di alcuni colleghi della Camera ho risposto portando degli elementi rassicuranti e le mie assicurazioni sono sembrate valide.

Alla Camera si è detto cioè: « Ma questi pescherecci che si trasferiscono potrebbero anche andare laddove c'è un tale numero di pescatori per cui finirebbero con l'aggravare la situazione esistente nei luoghi in cui vanno a trasferirsi, nuocendo forse anche ai propri interessi.

Ho risposto alla Camera che ci si prende l'impegno — e risulta anche dai verbali della discussione — di raccomandare con circolari ecc. alle Capitanerie di porto di non accettare pescherecci nelle zone superaffollate; praticamente questi pescherecci andranno dove sono bene accetti.

Per esempio, il Prefetto di Reggio Calabria mi ha pregato di fare in modo che nella sua zona vada un certo numero di pescatori dell'Adriatico, perchè una marineria locale così depressa, come è purtroppo quella della Calabria, potrebbe essere sollevata da navigatori addestrati, tecnici e competenti quali sono i pescatori dell'Adriatico, che potrebbero portare un miglioramento notevole in tutta la struttura economica e tecnica di tale marineria. Ho citato questa situazione solo per portare un esempio

Il disegno di legge in discussione poggia, come vedete, su un atto di solidarietà nazionale.

Quale interesse si poteva avere ad accendere la fantasia di alcune persone e ad immaginare una cosa del genere se non fosse sembrata questa una delle maniere, anche se non adeguate alla vastità, e, direi, alla drammaticità del problema — la parola non mi sembra fuor di luogo — per ovviare a determinate situazioni?

Credo che il disegno di legge in esame non abbia altra origine e presupposto che questo proposito.

Vi sono poi nel provvedimento stesso anche altre norme di rilievo.

Bisogna tener presente cioè che si viene ad aumentare di 600 milioni il fondo di rotazione, che dovrà essere diviso in due esercizi e destinato ad integrare il fondo per l'esercizio del credito, andando a beneficio di tutta la categoria.

Chi ha detto che questi 600 milioni dovranno essere assorbiti da coloro che si trasferiscono?

Traendo origine questo stanziamento dei 600 milioni dal provvedimento in esame, è naturale che questa disposizione sia stata presa per andare incontro a coloro che si trasferiscono, ma non è detto che i 600 milioni debbano servire solo a questo scopo.

Vi è poi un'altra norma di un enorme rilievo, e ve lo dice chi ha avuto la dolorosa esperienza di questi mesi, in rapporto alla legge sul fondo di rotazione: intendo riferirmi all'inclusione della F.A.R.P. tra gli Enti autorizzati ad esercitare l'esercizio del credito peschereccio; e questa, ripeto, è una cosa importantissima.

La legge sul fondo di rotazione, che è stata così innovatrice e innegabilmente ha aperto un spiraglio di luce a questa categoria di artigiani del mare, ha avuto un incaglio, nella sua applicazione. Mi riferisco all'incaglio rappresentato dalle Banche, perchè la legge dice che le perdite del fondo di rotazione sono a carico del fondo stesso, cioè dello Stato, che le garanzie non devono essere offerte se non nel caso che riguardino i mezzi di lavoro ecc.

Ma le banche sono banche, e purtroppo mi trovo ogni giorno davanti ad ostacoli che difficilmente riesco a valicare, Ho fatto interventi vivacissimi presso le banche prima e presso il Tesoro poi, per sollecitare un suo interessamento presso le banche stesse, le quali fanno un ragionamento bancario, non dico proprio come se la legge non esistesse, perchè non sarebbe esatto, ma comunque ragionando in modo tale che ogni domanda che riesce a passare rappresenta una piccola battaglia vinta di fronte all'istituto bancario.

È importantissimo anche il fatto di aver autorizzato la F.A.R.P., cioè l'Ente di assistenza ai marinai, che oggi si occupa solo di sussidi e che logicamente diventerebbe lo sfogo naturale di queste domande, ad esercitare il credito peschereccio, per cui noi potremo risolvere veramente da un'ora all'altra, approvando il disegno di legge in discussione, la situazione, che comincia a diventare angosciosa, nei confronti del credito sul fondo di rotazione.

Perchè troviamo questo incaglio delle banche, questo muro delle banche che difficilmente si riesce a scuotere? Che cosa riguarda? Riguarda i piccoli, i poveri, quelli che naturalmente non offrono alle banche le garanzie che altri possono offrire. Ripeto pertanto che questa norma riguardante la F.A.R.P. è di una importanza decisiva e non v'era altra maniera di emanare una norma del genere, all'infuori di quella di includerla in un insieme di disposizioni.

C'è poi ancora un'altra norma di grandissima importanza. Ogni volta che noi parliamo di pesca, i competenti, ed anche i meno competenti, che cosa osservano? Osservano che manca, si potrebbe dire, l'ordinamento definitivo della materia.

Essi dicono: « Fate delle leggi inorganiche, fate dei provvedimenti che non si inquadrano in un tutto unico, non avete studiato la materia prima di affrontare i singoli problemi ». E tutto questo è vero, è verissimo, non c'è dubbio.

Non c'è dubbio che il nostro Paese non ha fatto, in questo settore, quello che hanno fatto altri Paesi. Qualcosa si è fatto, ma sempre in misura limitata, e questo perchè? Per la mancanza dei fondi necessari.

È prevista nel provvedimento in discussione una norma importante, non per la cifra, che è esigua, ma per il fatto che vengono stan-

ziati 20 milioni annui, — cui a poco a poco si potranno aggiungere altri milioni del gettito dei mercati ittici — destinati, tra l'altro, allo ordinamento della materia della pesca, attraverso lo studio dell'ordinamento stesso.

Quale è l'importanza dei 20 milioni? È forse nella cifra? Assolutamente no.

Non si tratta di una somma intesa a finanziare una legge la quale sia destinata ad esaurirsi nel momento stesso in cui si esaurisce il finanziamento, perchè se così fosse i 20 milioni sarebbero, direi, privi di importanza o ne avrebbero così scarsa da non giustificare questo discorso; si tratta invece dell'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della marina mercantile.

Evidentemente quindi la norma ha un valore duplice: un valore tecnico, in quanto il nuovo capitolo di bilancio che si apre assolutamente non era prima previsto, ed un valore, per così dire, morale e sociale, perchè è la prima volta che si attinge ai fondi dello Stato per studi e per ricerche nel settore di cui ci occupiamo; è la primissima volta, perchè finora ci siamo affidati o a dilettanti o a valentissimi appassionati, ma niente di più. Da questo stato di cose discende il disordine tecnico in materia e la mancanza delle premesse per riordinare la materia stessa. Si apre poi la possibilità di aumentare, in base alle future esigenze, questa cifra e ciò potrà eventualmente avvenire con una nuova legge.

Da queste osservazioni voi potete vedere, e avrete già visto, quale sia l'importanza del disegno di legge in esame nel suo complesso, e capite anche quale sia la necessità di varar lo e di non correre il rischio di ritardarlo fino alla prossima legislatura.

TARTUFOLI, *relatore*. L'onorevole Ministro, peraltro, potrebbe fornire assicurazioni in ordine alla volontà del Governo di esaminare a fondo il problema delle necessità dei pescatori, in conseguenza del loro trasferimento.

PORCELLINI. Ritengo opportuno intervenire anch'io nella discussione in quanto sono nativo di Rimini e quindi di una zona di pescatori.

Dalla bocca dell'onorevole Ministro noi abbiamo avuto la conferma che è necessario provvedere sollecitamente a risolvere il problema della pesca in Adriatico, che è gravissimo.

Non sono convinto che con questo disegno di legge, e l'ha detto anche il signor Ministro, si possa risolvere anche in parte il grave problema per diverse ragioni.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Il fatto che ha indicato il senatore Crollalanza, cioè che un numero piuttosto notevole di pescatori dell'Adriatico si è spostato, è proprio la conferma che è necessario questo provvedimento, che per altro non è che un piccolo rimedio di fronte alla vastità di quello che ho chiamato un dramma.

PORCELLINI. Non dico che il disegno di legge sia controproducente o dannoso, ma dico che è una piccola cosa di fronte alle esigenze reali.

Siccome noi stiamo per votare questo disegno di legge, per essere sincero devo dire che in un primo momento, di fronte alla gravità del problema che dovremmo risolvere, ero orientato nel senso di non dare la mia approvazione; questo, perchè non vorrei che l'approvazione del disegno di legge in discussione impedisse di affrontare direttamente ed in modo definitivo il problema della pesca in Adriatico, che non si risolve con questo provvedimento.

D'altra parte c'è della gente che aspetta e siccome qualcosa si potrà ottenere anche con questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera, ritengo ora che sia opportuno che venga approvato anche dalla nostra Commissione, per dare qualcosa, almeno la speranza, ai pescatori che attendono.

Devo comunque dire che sono rimasto perplesso, perchè, circa le osservazioni che ha fatto il relatore e che anche i colleghi Ravagnan e Crollalanza hanno formulato, il Ministro non ha detto niente.

La situazione tragica in cui si trovano i marinai e i pescatori — non già gli armatori — merita veramente tutta la nostra attenzione.

So che vi sono molte barche di proprietà degli armatori; alcune di esse lavorano con formula cooperativistica, ma per la stragran-

de maggioranza le banche sono gestite da pescatori che vivono come i braccianti che lavorano la terra.

Se noi diciamo a costoro di trasferirsi, avendo famiglia, da una zona ad un'altra, la loro situazione diviene tragica. Questi pescatori si dicono: « Se non parto, non lavoro più e c'è la disoccupazione; d'altra parte, se vado, devo abbandonare la famiglia ed i guadagni non sono tali da poter mantenere la famiglia separata ».

È per questo che speravo che l'onorevole Ministro avrebbe dichiarato che si trattava di un problema che sarebbe stato esaminato e che a quei pescatori che avessero accettato di trasferirsi sarebbe stato dato, come ha proposto anche il senatore Ravagnan, un sussidio, almeno all'inizio, per dare loro la possibilità di sistemarsi nei primi tempi.

TARTUFOLI, *relatore*. Ma questo si dà!

PORCELLINI. Forse non mi sono spiegato: ho fatto una differenza tra armatore e pescatore. Anche se si dà questo sussidio, è l'armatore che lo percepisce in quanto, la barca è sua e lui paga il pescatore quanto lo pagava prima.

Noi conosciamo invece la difficoltà dei pescatori che sono costretti a trasferirsi; ritengo quindi giusto andare incontro a costoro in qualche modo. Dal momento che non è opportuno modificare il disegno di legge per evitare insabbiamenti, dichiaro di accettare la proposta del collega Tartufoli, affinchè il Ministro faccia una dichiarazione tranquillizzante, dicendo che sarà esaminata la posizione non solo degli armatori, ma anche dei pescatori.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Tengo a precisare che si tratta solo di una mia omissione e che non solo faccio volentieri questa dichiarazione, ma la faccio con entusiasmo, impegnandomi ad andare incontro a tutti i poveri pescatori; faccio ciò con perfetta convinzione.

PORCELLINI. Dopo quanto ha testè detto l'onorevole Ministro, noi dichiariamo di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame.

CROLLALANZA. Praticamente le obiezioni da me sollevate, e quelle prospettate dal collega Ravagnan, nonostante le dichiarazioni del ministro Cassiani, permangono.

Il ministro Cassiani ha detto che il sussidio sarà dato agli armatori; la nostra preoccupazione è quella, invece, di andare incontro all'equipaggio.

L'armatore è comunque portato a trasferirsi in quanto beneficia di un contributo ma ignoro se, privato di tale contributo, azzarderebbe egualmente il trasferimento e soprattutto se troverebbe l'equipaggio occorrente.

PORCELLINI. Con la disoccupazione che esiste, un armatore trova tutti gli equipaggi che vuole.

CROLLALANZA. Quindi, riassumendo, la situazione potrebbe essere enormemente migliorata qualora l'armatore rendesse partecipe lo equipaggio del contributo del quale beneficia.

Quanto alle limitazioni imposte dall'articolo 3 le mie obiezioni sono mosse non tanto dal desiderio di polemizzare, quanto dalla preoccupazione per le ripercussioni che tali limitazioni avranno sui piccoli cantieri dell'Adriatico.

Mi rendo conto della preoccupazione del ministro Cassiani il quale dice che, bene o male, questo disegno di legge — che considero solo operante per quelli che si vogliono trasferire, sia pure in condizioni che non sono molto lusinghiere — cerca di dare un po' di sollievo ai pescatori che vivono in una situazione di crisi in Adriatico. D'accordo: anche un solo emendamento presentato al disegno di legge in esame, potrebbe compromettere tutto e ritardare la traduzione in atto di benefici che sono particolarmente attesi dalle categorie interessate.

Anzichè ricorrere ad espedienti che invece di guarire il malato provocherebbero l'aggravamento delle sue condizioni, si potrebbe formulare e raccomandare all'approvazione del Governo un ordine del giorno, nel quale la Commissione, rilevata la necessità che opportune norme siano inserite nel disegno di legge in esame atte a migliorare la situazione della pesca in Adriatico, esprimesse voti perchè il Governo adotti successivamente provvedimenti tali da eliminare l'attuale situazione di disagio.

Con tale ordine del giorno mi sentirei incoraggiato ad approvare il disegno di legge senza modificazioni.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Un ordine del giorno del tenore prospettato dal senatore Crollalanza non potrebbe essere accettato dal Governo.

TARTUFOLI, *relatore*. Il dirottamento obbligatorio per i primi tre anni, nel Tirreno, non mi sembra legittimo, in quanto, se è vero che fa parte di un piano di rotazione è anche vero che un peschereccio può rimanere in Adriatico quanto gli aggrada.

Comunque potrebbe essere stilato un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione 7ª del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2303, confida nell'azione impegnante del Ministro della marina mercantile nel senso non solo di attivarne la esecuzione, ma di considerarla come la impostazione e l'apertura per quella legge organica e completa e più ampia che deve risolvere i problemi permanenti del settore più e più volte ribaditi in sede di discussione dei bilanci annuali di previsione del Ministero della marina mercantile. In linea particolare invoca dal Ministro l'assistenza anche ai pescatori imbarcati sui pescherecci dirottati e infine perchè sia risolto il diritto di pesca in Adriatico ai nuovi pescherecci che sostituiscano e rimpiazzino i precedenti navigli comunque eliminati ».

È da tenere, inoltre, presente che noi eravamo partiti con 800 pescherecci nel periodo precedente la guerra quando in possesso della Italia erano ancora le coste dalmate: si trattava quindi di una attività peschereccia imponente su un mare divenuto nostro in conseguenza di una guerra vittoriosa. Oggi, dopo aver perduto e le coste dalmate e la guerra, le 800 unità sono divenute 1.600 il che, anzichè far fiorire l'industria della pesca porterà ineluttabilmente alla sua scomparsa. Se si vogliono dirottare i natanti verso altri lidi è necessario creare anche il naviglio adatto.

CROLLALANZA. Quale potrà essere la situazione, qualora venissero modificati gli accordi con la Jugoslavia e ove si giungesse ad un accordo con l'Albania?

TARTUFOLI, *relatore*. Da escludere in partenza ogni possibilità di accordo: la Jugoslavia non darà mai nulla di ciò che oggi è di sua proprietà, e quando ha concesso 200 licenze per permessi di pesca si è fatta pagare profumatamente.

RESTAGNO. Sono d'accordo sull'ordine del giorno presentato dal collega Tartufoli, perchè affronta il problema nel suo insieme e non tralascia di preoccuparsi della situazione dei pescatori; anzi proporrei che venisse anche stabilito un criterio circa la ripartizione del contributo fra l'armatore ed i membri dell'equipaggio.

RAVAGNAN. Vorrei rammentare ai colleghi che non debbono avere timori circa eventuali emendamenti al disegno di legge in esame. È evidente che, essendo il disegno di legge oggi al nostro esame impostato male, saranno necessarie alcune modifiche. Non si può infatti arrivare all'assurdo di affermare che, anche se l'articolo 1 non è sufficientemente chiaro, convenga approvarlo egualmente perchè altrimenti verrà bloccata l'approvazione del disegno di legge. Nè si può trascurare la situazione degli armatori che, per quanto migliore di quella dei pescatori, non è certo rosea, se buona parte di essi è indebitata sino al collo, ad esempio con la Previdenza sociale.

Venendo all'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli, sono costretto a chiedere se sia possibile che un ordine del giorno sostituisca un disegno di legge. O si approva il disegno di legge così come è stato presentato al nostro esame, con tutte le incongruenze che esso comporta, oppure se ne rinvia l'esame e l'approvazione. Proseguendo l'esame del disegno di legge in discussione ritengo che si potrebbe anche arrivare alla affermazione della infondatezza costituzionale dell'articolo 3. Non si può infatti dire: o ti trasferisci o disarmi la barca. Non è ammissibile una tale alternativa.

CERABONA. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame

malgrado le lacune che esso presenta, peraltro riconosciute dal ministro Cassiani nelle sue dichiarazioni. L'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli, a mio avviso, non porterà alcuna modifica nell'applicazione della legge: sarebbe infatti troppo semplicistico. Nessuno ignora che l'applicazione di una legge comporta impegni finanziari. Appunto in considerazione di ciò voglio augurarmi che il voto della Commissione sia unanimemente favorevole e che suoni di incoraggiamento al Governo per quei provvedimenti successivi che non mancheranno di soddisfare le esigenze dei pescatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano, entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli armatori dei natanti di cui all'articolo 1 è inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4.000 per HPA, semprechè il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

CAPPELLINI. A questo articolo proporrei un emendamento: poichè c'è un problema di copertura, bisognerebbe suddividere le quattro mila lire del contributo fra l'armatore ed il personale imbarcato, nella misura del 40 per cento per l'armatore e del 60 per cento per il personale.

Se il problema non esiste nelle Marche ed in Romagna, dove il sistema caratista soddisfa tutti, in altre zone il problema è grave.

TARTUFOLI, *relatore*. Nell'ordine del giorno da me presentato viene rivolto specifico invito affinchè si giunga ad un amichevole accordo fra le organizzazioni sindacali interessate.

CAPPELLINI. Il Ministro Cassiani può prendere impegno a che vengano successivamente impartite disposizioni affinchè il contributo del Governo in ragione di lire 4000 venga ripartito fra l'armatore ed il personale imbarcato?

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Un impegno formale non è possibile prenderlo; invece l'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli e che il Governo accetta, può servire a facilitare la soluzione del problema.

CAPPELLINI. In tal caso si deve dedurre che l'ordine del giorno presentato praticamente non serve a nulla.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato dal senatore Cappellini il seguente emendamento: « Il contributo di lire 4000 per HPA verrà diviso come segue: 40 per cento a favore dell'armatore e 60 per cento a favore del personale imbarcato sul natante che si trasferisce ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cappellini.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni tre, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne)-punto Somona.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il marittimo al comando del natante che contravviene alla norma di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Al natante è ritirata la licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi.

(*È approvato*).

Art. 5.

È autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'articolo 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b*), *d*), *f*), ed *h*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.).

(*È approvato*).

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca, su iniziativa del Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 7.

Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'articolo 1;

2) lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'articolo 2.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'articolo 7, punti 1) e 2), si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 9.

Dei benefici della presente legge non potranno godere gli armatori di natanti addetti alla pesca a strascico che, già iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abbiano ottenuto il trasferimento nelle matricole di altri compartimenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli e accettato dal Governo, di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamento integrativo per il risanamento dei " Sassi " di Matera » (2488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento integrativo per il risanamento dei " Sassi " di Matera ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERABONA, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge molto semplice.

Io modificherei l'intestazione del presente disegno di legge; toglierei cioè la parola « integrativo ». Perchè « integrativo » presuppone che è stato tutto fatto e soltanto manca qualche piccola cosa. Ora io sono convinto, come la saranno altri componenti la Commissione e lo stesso Ministro, che con la spesa di lire un miliardo e ottocento milioni non si può far fronte a quello che ancora occorre per il risanamento dei « Sassi ». Bisogna perciò che fin da ora sia aumentato il finanziamento integrativo per risanare tutta la zona e dare ad essa il volto di una plaga civile.

Come i collegi ricorderanno, l'onorevole Michele Bianco, deputato di Matera, presentò il 19 marzo 1951 un disegno di legge avente altra intestazione, e cioè: « Risanamento dei quartieri popolari dei " Sassi " di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai e artigiani ». Il disegno di legge prese il n. 1882. Successivamente, in data 9 agosto 1951, fu presentato dal Governo il disegno di legge numero 2141 dal titolo « Risanamento dei " Sassi" di Matera ». Com'è noto, animatore e propulsore della lodevole iniziativa fu l'onorevole Bianco, che per primo presentò il provvedimento richiamando l'attenzione del Governo. Debbo anche dire che, in un secondo momento fu l'onorevole Colombo a sostenere il disegno di legge governativo. Esso fu approvato, e furono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici 5.200.000.000, autorizzando la spesa di 4.500.000.000 per l'attuazione delle costruzioni di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1952, suddivisa in sei esercizi; ultimo stanziamento, quello dell'esercizio 1956-57 di lire 600 milioni.

Perchè gli onorevoli colleghi possano avere una pallida idea dei « Sassi », leggerò alcuni brani della relazione che accompagnò il precitato disegno di legge.

I « Sassi di Matera » sono abitazioni troglodìtiche, sono caverne o grotte scavate nel masso tufaceo dei versanti del torrente denominato Gravina di Matera.

Ogni caverna, munita della sola porta di ingresso, costituisce la *casa di abitazione* di una famiglia materana.

Tale tipo di casa è in genere costituito da un unico vano avente la cucina al lato d'infresso, il letto dei genitori, i pochi miseri mobili e qualche cassone per la custodia del corredo delle donne e per la conservazione dei prodotti del raccolto verso la parte centrale; in sgrotti laterali, quando esistono, sono situate le « lettiere », per i figli adulti, ma nel fondo del vano, in altri sgrotti più umidi e bui, è sistemata la stalla per il mulo o l'asino e la « pagliera ». La stalla, quando non costituisce un unico grande vano con l'abitazione del contadino, è appena separata da questa da un basso muretto di tufo, o da qualche armadio sgangherato o da qualche misera tenda di tela sostenuta da un filo di ferro o da un pezzo di legno.

Il problema dello sfollamento e del risanamento dei « Sassi materani » è urgente e grave sia sotto l'aspetto igienico, che sociale e morale.

Il 55 per cento delle abitazioni dei « Sassi » sono in condizioni di assolutamente incivile abitabilità.

PRESIDENTE. Conosciamo bene qual'è la disastrosa situazione dei « Sassi ».

CERABONA, *relatore*. I « Sassi » di Matera costituiscono una vergogna per la civiltà. Si è fatto qualcosa, non lo nego; ma ciò non è sufficiente e lo riconosce lo stesso Ministro dei lavori pubblici, presentatore di questo disegno di legge, nel seguente punto della sua relazione:

« L'integrazione necessaria per la costruzione di nuovi alloggi ammonta a lire 220.000.000 mentre quella occorrente per il completamento dei servizi pubblici, per il pagamento delle indennità di espropriazione e per il risanamento urbanistico dei « Sassi » si aggira intorno ai 2 miliardi. Poichè, però, ad alcune delle predette opere potrà provvedersi con i benefici di altre disposizioni di legge, l'integrazione di fondi può essere limitata a lire 1 miliardo e 800.000.000 ».

Ritengo che si debba dare un maggiore e più largo contributo da parte dello Stato, perchè è doveroso compiere in pieno ed al più presto la opera di risanamento, che oltre ad essere opera di civiltà, è opera di doverosa giustizia.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce che il Provveditore alle opere pubbliche della Basilicata dovrà compilare un programma contenente un'indicazione degli ambienti inabitabili, e suscettibili di sistemazione e dei loro occupanti. Ora bisogna notare che sostanzialmente le condizioni dei « Sassi » non sono in questi ultimi tempi migliorate, anzi, sotto certi riguardi, si sono aggravate.

Ciò impone un rigoroso accertamento di quanto era prescritto già dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge sui « Sassi », che è riprodotto nel capoverso dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Bisogna soltanto essere precisi e solleciti.

Non è qui il caso di affrontare il problema delle assegnazioni: bisognerà effettuarle con maggiore comprensione e giustizia distributiva, tenendo conto delle condizioni economiche, nella grande maggioranza miserevoli, della popolazione. Parecchi cittadini non pagano perchè non hanno la possibilità di pagare; e si verifica il caso che alcuni si trovano ad occupare vani migliori di quelli cui avrebbero diritto. Nella assegnazione delle case non vi è una graduatoria per dare la preferenza a chi si trova in peggiori condizioni, ed ha più urgente bisogno. Simili problemi vanno risolti non a scopo elettoralistico, ma con profondo senso di umanità e di giustizia.

Il problema dei « Sassi » o lo si risolve integralmente e totalmente — ed occorrono ancora altre centinaia di milioni — o la situasione rimarrà com'è, sempre grave ed inumana.

È da rilevare inoltre il lungo periodo di tempo occorrente per l'erogazione dei fondi stanziati. Si tratta di oltre cinque o sei anni, che sono una eternità per chi vive in condizioni preadamitiche.

Con le riserve avanzate mi dichiaro favorevole al disegno di legge in discussione.

TARTUFOLI. L'impostazione che nella premessa aveva dato al problema in esame l'amico e collega carissimo Cerabona, proponendo di sopprimere nel titolo di questo disegno di legge la parola « integrativo », doveva far ritenere che la seconda parte del suo discorso non ci sarebbe stata. Perchè con questo ulteriore finanziamento si intende integrare quello precedente, facendo così un deciso passo in avanti per il risanamento dei « Sassi ».

Col miliardo e 800 milioni di contributo ora proposto, certamente, se non potremo assorbire tutti i bisogni degli abitanti dei « Sassi », arriveremo a soddisfarli in larga parte. Vi è da tener presente l'inconveniente determinatosi a Roma dove, non appena assegnati agli abitatori di baracche nuovi alloggi, le baracche sono state rioccupate da altri immigranti. Il problema della casa non può essere risolto localmente, se prima non si risolve la questione delle abitazioni su piano nazionale. Quindi io sono per l'approvazione di questo disegno di legge, che so quanta fatica sia costato al Ministro Colombo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Al Ministro Togni.

PUCCI. Non ho mai visitato Matera, lo dico con dispiacere. Però conosco la situazione di questa località attraverso pubblicazioni molteplici e ho letto anche quella famosa corrispondenza che alcuni turisti stranieri inviarono in America, scrivendo di aver riscontrato in Italia una cosa inconcepibile: i tuguri di Matera ospitavano una popolazione civilissima. Devo riconoscere anche che in questo campo è stato fatto uno sforzo massiccio. Però chiederei di conoscere il quadro completo della situazione. Vorrei sapere qual'era la situazione prima dell'intervento del Governo: cioè quante famiglie abitavano nei « Sassi » di Matera prima di tale intervento. Se si pensa che ogni alloggio costa in media 2.000.000, e che sono stati stanziati a tutt'oggi 7 miliardi di lire (ivi compresi i fondi previsti nel provvedimento in esame) si può ritenere che si siano costruiti e si costruiscano in tutto 2000 alloggi. Ora, poichè una parte di tali stanziamenti è destinata alle spese per i servizi generali (comunicazioni, linee elettriche, acquedotti etc.) vorrei sapere fino a qual punto le somme stanziate siano adeguate alle effettive esigenze.

Ma per avere una visione esatta del problema occorre conoscere dati precisi sul numero degli abitanti.

PRESIDENTE. Vivono nei « Sassi » circa 3000 famiglie.

PUCCI. Esistono famiglie a Matera che pur non vivendo nei « Sassi » vivono miseramente. Forse il ministro Colombo potrà riferirci con esattezza sull'argomento ed egli farà veramente opera utile e saggia, chiarendo la situazione a tutti i componenti della Commissione, in modo da poter suggerire la predisposizione di un provvedimento completo, che risolva definitivamente il problema.

CERABONA, *relatore*. Ripeto che con questo ulteriore stanziamento non si risolve integralmente il problema dei « Sassi ».

Però credo che sia difficile anche all'onorevole Ministro dirci quando il Governo presenterà un nuovo disegno di legge per risolvere nel miglior modo questo problema ed in ciò sono d'accordo con quanto è stato detto dagli altri colleghi della Commissione.

Esprimo quindi la mia approvazione al presente disegno di legge, con la certezza di fare cosa utile, pur rammaricandomi per le ragioni cui ho sopra accennato.

BUIZZA. Il disegno di legge in discussione costituisce effettivamente un'integrazione a quanto già è stato fatto.

Quindi sono del parere di approvarlo senza modificazioni.

SCHIAVONE. Sono proprio nativo di Matera e potete immaginare, onorevoli colleghi, con quale palpito io ascolti la vostra discussione e quanto vi sia grato per l'accoglienza che fate a questo disegno di legge.

Avrei in animo di presentare un emendamento, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame, dopo le parole: « 1962-63 », le altre: « e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1963-64 ». Tale emendamento comporterebbe necessariamente, sempre nel primo comma dell'articolo 1, l'aumento della spesa autorizzata, da lire 1.800.000.000 a 2.000.000.000.

Gli organi locali tecnici mi facevano notare che il programma di opere, com'è esposto nel disegno di legge, è vasto perchè comprende non soltanto la costruzione di alloggi, ma il riattamento e l'utilizzazione di altri alloggi, la costruzione di opere pubbliche e l'apprestamento di tutto l'occorrente per i nuovi quartieri.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Schiavone verrà messo ai voti in sede di discussione dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Comunque la Commissione finanze e tesoro, appositamente interpellata, ha espresso, su tale emendamento, parere favorevole.

COLOMBO, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Qualche parola anzitutto debbo dire alla Commissione, e desidero premettere che sono riconoscente per la cura con la quale i due Ministri interessati, cioè il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, hanno consentito la sollecita presentazione di questo

disegno di legge; così pure ringrazio il relatore che, nonostante gli impegni che lo vincolavano al altra Commissione, ha potuto disimpegnarsi per riferire favorevolmente sul disegno di legge in discussione.

Mi sembra che la Commissione sia sostanzialmente orientata verso l'approvazione del provvedimento in esame, che rappresenta l'integrazione delle precedenti provvidenze e che s'inquadra nel programma cui tali provvidenze hanno dato inizio. Il programma stesso teneva conto degli aspetti fondamentali del problema dei « Sassi » di Matera: costruzione di alloggi in città, costruzione di alloggi in borgate rurali, e sistemazione in unità edilizie di alcuni quartieri organici nell'interno dei « Sassi », dov'era possibile trasformare soprattutto le costruzioni fatte sopra caverna in unità edilizie capaci di accogliere le famiglie. Si è finora agito in due settori: settore costruzione alloggi e settore costruzione borgate rurali.

Per quanto riguarda gli alloggi, ne sono già stati assegnati 2.300 in città. Essi hanno composto tre quartieri, che sono veramente molto belli da un punto di vista urbanistico e che rappresentano la parte nuova di Matera. Ve ne sono altri in costruzione, che verranno consegnati in primavera o nella prossima estate. Sono state realizzate alcune borgate: la prima è stata quella della Martella, costruita con i fondi che il Ministero dei lavori pubblici concesse a suo tempo all'U.N.R.R.A.-Casas. È sorta qualche difficoltà al momento del trasferimento di alcune famiglie per il primo periodo di sistemazione, ma ora la borgata funziona. Ve n'è un'altra già costruita, e poi una terza, per famiglie contadine. Si sta risolvendo anche il problema delle assegnazioni del terreno, in collegamento con quelle degli alloggi. Un'altra piccola borgata verrà costruita nella zona di S. Lucia-S. Pietro.

Con l'integrazione di fondi prevista da questo disegno di legge si intende sistemare unità contadine mediante assegnazione di fondi a coltura.

Si domanda: questi fondi sono sufficienti? Con l'integrazione proposta sia dal relatore che dal senatore Schiavone indubbiamente, secondo i programmi che sono stati predisposti, i fondi appaiono adeguati. Certo, sui programmi pluriennali influiscono tante cose: il costo delle opere pubbliche, le differenze che si verificano nei costi, ecc. Questo fondo integrativo è, in fondo, un finanziamento suppletivo. Mi rimetto comunque a quanto vorrà decidere la Commissione.

Rispondo ad un'altra domanda del relatore: perchè si è atteso a presentare questo provvedimento? Sapete che si stava lavorando da tempo, da molto tempo, attorno a questo spinoso problema: se n'è occupato il Ministro dei lavori pubblici e per quanto mi è stato possibile me ne sono occupato anch'io. Esso è stato sempre rinviato di fronte al altre questioni che potevano essere considerate più urgenti: ci siamo ora preoccupati che il disegno di legge in discussione venisse approvato nello scorcio di questa legislatura, prima che venissero interrotti i lavori parlamentari. Lo raccomando pertanto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, ritengo che, esaurita la discussione generale, si possa passare alla votazione dei vari articoli di questo disegno di legge.

Il relatore, senatore Cerabona, propone, anzitutto, che il titolo del disegno di legge venga così modificato:

« Finanziamento per il risanamento dei " Sassi " di Matera ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola « integrativo », presentato dal senatore Cerabona al titolo del disegno di legge in discussione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Per le espropriazioni e le opere previste nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.800.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'eser-

cizio 1961-62 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63.

Le somme non impegnate in un'esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300 milioni dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Come i colleghi ricorderanno, il senatore Schiavone ha presentato, al primo comma di questo articolo, due emendamenti: il primo tendente a cambiare la cifra « 1.800.000.000 » nell'altra « 2.000.000.000 », il secondo tendente ad aggiungere alla fine del comma le parole: « e di lire 200.000 nell'esercizio 1963-1964 ».

Metto ai voti il primo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 1, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il Provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvederà a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del 1° comma dell'articolo 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619.

Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'approvazione del programma integrativo si procederà nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, numero 619.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è sostituito dal seguente:

« Ogni capo famiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, semprechè risulti che egli, alla data del 1° ottobre 1956 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è consentita la formazione di idonee unità edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.

Gli alloggi così ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei « Sassi » ed occupanti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte le norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, per i nuovi alloggi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tas-

sa di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.

Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.